

COMUNE DI PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

Regolamento Comunale

“ Misure premiali tributarie a favore dei contribuenti “

Art. 1 Oggetto e finalità	3
Art. 2 Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Principi generali.....	4
Art. 5 Presupposti per la concessione della rateizzazione.....	5
Art. 6 Piano ordinario di rateizzazione	5
Art. 7 Misure premiali per persone fisiche che eleggono domicilio digitale presso PEC.....	5
Art. 8 Misure premiali per contribuenti virtuosi	6
Art. 9 Cumulo delle misure premiali in materia di rateizzazione	7
Art. 10 Istanza di rateizzazione	7
Art. 11 Decadenza dal piano di rateizzazione	8
Art. 12 Riduzione per pagamento dei tributi locali mediante addebito diretto.....	8
Art. 13 Condizioni per il riconoscimento della riduzione.....	9
Art. 14 Mancato buon fine dell'addebito	9
Art. 15 Coordinamento con TARI e copertura finanziaria	10
Art. 16 Controlli.....	10
Art. 17 Trattamento dei dati personali	10
Art. 18 Modulistica e disposizioni operative	10
Art. 19 Coordinamento con altri regolamenti comunali	11
Art. 20 Entrata in vigore	11

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le misure premiali finalizzate a favorire:

- a) la più efficace riscossione delle entrate tributarie comunali;
- b) la regolarizzazione spontanea e ordinata delle posizioni debitorie dei contribuenti;
- c) la digitalizzazione dei rapporti tra Comune e contribuente;
- d) la riduzione dei costi amministrativi di notifica, gestione e riscossione;

2. Le misure premiali di cui al presente regolamento non hanno natura di condono, sanatoria, definizione agevolata o rinuncia al credito tributario, ma costituiscono strumenti ordinari di gestione del rapporto tributario, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, della parità di trattamento, della capacità contributiva e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle entrate tributarie comunali, comunque denominate, gestite direttamente dal Comune o tramite soggetti affidatari, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, a titolo esemplificativo:

- a. la tassa sui rifiuti — TARI;
- b. l'imposta municipale propria — IMU, nei limiti di compatibilità con le modalità legali di versamento;
- c. gli altri tributi comunali istituiti o disciplinati dalla legge e dai regolamenti dell'Ente;
- d. le somme dovute a seguito di avvisi bonari, solleciti, avvisi di accertamento, accertamenti esecutivi, ingiunzioni fiscali, atti di recupero, intimazioni di pagamento o altri atti comunque denominati aventi ad oggetto entrate tributarie comunali.

3. Le disposizioni in materia di rateizzazione si applicano sino al momento dell'eventuale affidamento del carico al soggetto incaricato della riscossione coattiva.

4. Restano ferme le disposizioni speciali previste dalla legge statale, dalla normativa regionale, dai regolamenti comunali di disciplina dei singoli tributi, dalle deliberazioni tariffarie e dagli atti dell'Autorità competente, ove applicabili.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “**contribuente**”: il soggetto passivo del tributo o il soggetto comunque tenuto al pagamento dell'entrata tributaria comunale;

- b) “**persona fisica non esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo**”: il contribuente persona fisica che agisce per obbligazioni tributarie riferibili alla propria sfera personale o familiare e non all’esercizio di attività economica, imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
- c) “**domicilio digitale**”: l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro recapito digitale qualificato eletto dal contribuente secondo la normativa vigente, anche mediante iscrizione nell’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD) e comunicato al Comune per le finalità tributarie;
- d) “**contribuente virtuoso**”: il contribuente che, nel triennio antecedente all’anno di presentazione dell’istanza o di applicazione della misura, non presenta morosità tributarie pregresse nei confronti del Comune e non è decaduto da precedenti piani di rateizzazione;
- e) “**morosità pregressa**”: l’esistenza di debiti tributari comunali certi, liquidi ed esigibili, scaduti e non pagati, non oggetto di sospensione amministrativa o giudiziale e non regolarmente inseriti in un piano di rateizzazione in corso;
- f) “**piano di rateizzazione**”: il provvedimento con il quale il Comune consente il pagamento dilazionato delle somme dovute;
- g) “**addebito diretto**”: l’autorizzazione permanente rilasciata dal contribuente per il pagamento dei tributi locali mediante addebito su conto corrente bancario o postale, secondo le modalità operative rese disponibili dal Comune, dal tesoriere o dal soggetto gestore del servizio di pagamento.

Art. 4 Principi generali

1. Le misure premiali sono applicate secondo criteri di trasparenza, proporzionalità, imparzialità, sostenibilità finanziaria e tutela dell’interesse pubblico alla riscossione.
2. Nessuna misura premiale può comportare:
 - a) rinuncia al tributo dovuto, salvo le riduzioni espressamente consentite dalla legge;
 - b) riduzione di sanzioni o interessi, salvo diversa espressa previsione normativa;
 - c) pregiudizio per gli equilibri di bilancio dell’Ente;
 - d) disparità di trattamento tra contribuenti che si trovino in condizioni analoghe;
 - e) applicazione automatica in favore di soggetti decaduti da precedenti benefici o non in regola con gli obblighi tributari comunali, salvo regolarizzazione integrale della posizione.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza del contribuente.

Titolo II

Rateizzazione ordinaria e misure premiali

Art. 5 Presupposti per la concessione della rateizzazione

1. Il contribuente può chiedere la rateizzazione delle somme dovute al Comune per entrate tributarie quando versi in una situazione di temporanea difficoltà economica o finanziaria, tale da rendere gravoso il pagamento in unica soluzione.
2. La temporanea difficoltà può essere dichiarata dal contribuente mediante apposita istanza, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la facoltà dell'Ufficio tributi di richiedere documentazione integrativa nei casi di importo rilevante, reiterazione delle richieste o elementi di incertezza.
3. La **rateizzazione non è concessa** quando:
 - a) il contribuente sia già decaduto, nei tre anni precedenti, da due o più piani di rateizzazione concessi dal Comune, salvo integrale pagamento delle somme scadute;
 - b) la richiesta abbia finalità meramente dilatoria;
 - c) sia già iniziata una procedura esecutiva non compatibile con la dilazione richiesta, salvo valutazione favorevole dell'Ufficio competente;
 - d) il debito sia di importo inferiore a euro 100,00, salvo casi eccezionali motivati.

Art. 6 Piano ordinario di rateizzazione

1. In assenza delle condizioni premiali di cui agli articoli successivi, la rateizzazione ordinaria potrà essere concessa secondo il seguente schema:
 - Per i debiti da € 300,01 a € 1.000,00 fino a un massimo di 5 rate;
 - Per i debiti da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino a un massimo di 20 rate;
 - Per i debiti da € 3.000,01 a 6.000,00 fino a un massimo di 30 rate;
 - Per i debiti superiori a 6.000,01 n. 50 rate.

La rata minima non può comunque essere inferiore a **€ 60,00** mensili.

- 3) Se l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a € 20.000,00 il Comune può concedere una dilazione di pagamento fino a 84 rate mensili previa presentazione di polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza sei mesi dopo quella dell'ultima rata, così come individuata nel provvedimento di rateazione.
2. Sulle somme rateizzate si applicano, ove dovuti, gli interessi di dilazione nella misura prevista dalla legge o dal regolamento comunale generale delle entrate.
3. Il pagamento della prima rata costituisce accettazione del piano di rateizzazione.

Art. 7 Misure premiali per persone fisiche che eleggono domicilio digitale presso PEC

1. Le persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari

comunalmente beneficiano, su istanza, delle misure premiali previste dal presente articolo.

2. Per accedere al beneficio, il contribuente deve:

- a) essere persona fisica;
- b) non agire in relazione a debiti tributari connessi all'esercizio di attività d'impresa, arte o professione;
- c) eleggere domicilio digitale presso un indirizzo PEC valido e attivo univocamente correlato al proprio codice fiscale, così come risultante da INAD;
- d) autorizzare il Comune all'utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la trasmissione degli atti tributari di propria competenza;
- e) impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione, cessazione, revoca o malfunzionamento dell'indirizzo PEC indicato;
- f) dichiarare che il proprio indirizzo PEC è legato univocamente ad una persona fisica non esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo e che, pertanto, non è presente nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle Imprese e dei Professionisti (INI-PEC) o registri analoghi.

3. In favore dei soggetti di cui al presente articolo, il piano ordinario di rateizzazione può essere incrementato fino al 50% (cinquanta per cento) del numero massimo di rate previste dall'articolo 6, nel limite massimo complessivo di 126 rate mensili. Non è necessario presentare la polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria.

4. Per i medesimi soggetti, l'importo minimo della rata è ridotto a € 50,00.

5. La misura premiale è concessa esclusivamente per le istanze presentate dopo l'elezione del domicilio digitale o contestualmente alla stessa.

6. La revoca del domicilio digitale, la sua inattività imputabile al contribuente o l'impossibilità di utilizzare l'indirizzo PEC per causa imputabile al contribuente comportano la perdita del beneficio per i piani non ancora perfezionati e, per quelli in corso, la facoltà dell'Ufficio di rideterminare il piano secondo le regole ordinarie, decadendo pertanto dal beneficio già concesso.

Art. 8 Misure premiali per contribuenti virtuosi

1. Sono qualificati come **contribuenti virtuosi** coloro che, nel triennio antecedente all'anno di presentazione dell'istanza o di applicazione della misura:

- a) non risultano morosi nei confronti del Comune per entrate tributarie;
- b) non sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione relativi a tributi comunali;
- c) non hanno reso dichiarazioni tributarie false o gravemente infedeli accertate in via definitiva;
- d) non hanno omesso il pagamento di rate già scadute relative a piani in essere, salvo regolarizzazione prima della presentazione della nuova istanza.

2. Non costituiscono morosità ostativa:

- a) i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa;
- b) i debiti inseriti in un piano di rateizzazione regolarmente rispettato;

c) le somme oggetto di contenzioso pendente, fino alla definitività della pretesa, purché non sia stata rigettata l'eventuale istanza di sospensione e non vi siano altri debiti scaduti e non pagati;

d) i debiti non ancora scaduti.

3. In favore dei contribuenti virtuosi, il piano ordinario di rateizzazione può essere incrementato fino al 50 per cento del numero massimo di rate previste dall'articolo 6, nel limite massimo complessivo di 72 rate mensili.

4. Per i contribuenti virtuosi l'importo minimo della rata è ridotto a euro 50,00.

5. La qualifica di contribuente virtuoso è verificata dall'Ufficio tributi sulla base delle risultanze degli archivi comunali, dei dati disponibili presso il concessionario o soggetto affidatario della riscossione e delle dichiarazioni rese dal contribuente.

Art. 9 Cumulo delle misure premiali in materia di rateizzazione

1. Le misure premiali previste dagli articoli 7 e 8 sono cumulabili qualora il contribuente possieda contestualmente i requisiti ivi previsti.

2. In caso di cumulo:

a) il numero massimo di rate può essere aumentato di ulteriori 12 rate rispetto al trattamento premiale più favorevole;

b) l'importo minimo della rata può essere ridotto fino a euro 40,00 mensili;

3. Il cumulo non è ammesso in favore dei contribuenti che abbiano già beneficiato, nei dodici mesi precedenti, di una rimodulazione straordinaria di un piano di rateizzazione per cause di inadempimento.

Art. 10 Istanza di rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio tributi.

2. L'istanza deve contenere:

a) le generalità del contribuente;

b) il codice fiscale o partita IVA;

c) il tributo e l'atto cui si riferisce la richiesta;

d) l'importo complessivo da rateizzare;

e) la proposta di numero di rate;

f) la dichiarazione di temporanea difficoltà economica;

g) l'eventuale richiesta di applicazione delle misure premiali;

h) l'eventuale indicazione del domicilio digitale PEC;

i) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di contribuente virtuoso, ove richiesta;

j) l'impegno al pagamento puntuale delle rate.

3. L'Ufficio tributi decide sull'istanza entro 30 giorni dalla ricezione, salvo sospensione del termine per richiesta di integrazioni documentali.

4. Il provvedimento di accoglimento indica:

- a) l'importo complessivo dovuto;
- b) il numero delle rate;
- c) l'importo di ciascuna rata;
- d) le scadenze di pagamento;
- e) gli interessi eventualmente dovuti;
- f) le condizioni di decadenza;
- g) le conseguenze del mancato pagamento.

Art. 11 Decadenza dal piano di rateizzazione

1. Il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive, salvo diversa disciplina inderogabile prevista dalla legge.

2. In caso di decadenza:

- a) l'intero importo residuo diviene immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- b) non possono essere concessi nuovi piani di rateizzazione per il medesimo debito, salvo pagamento delle rate scadute o specifica valutazione motivata dell'Ufficio;
- c) il contribuente perde, per il triennio successivo, la qualifica di contribuente virtuoso;
- d) il Comune procede alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla legge.

3. Il lieve ritardo nel pagamento della singola rata, non superiore a 15 giorni, non determina decadenza qualora abbia carattere occasionale e sia sanato spontaneamente.

Titolo III

Misure premiali per pagamento mediante addebito diretto

Art. 12 Riduzione per pagamento dei tributi locali mediante addebito diretto

1. Ai sensi dell'articolo 118-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il Comune riconosce una misura premiale in favore dei contribuenti che autorizzano in via permanente il pagamento dei tributi locali mediante addebito diretto su conto corrente bancario o postale.

2. La misura premiale consiste in una riduzione pari al 5% (cinque per cento) dell'importo annuo dovuto per il tributo interessato, al netto di eventuali componenti perequative, addizionali, tributi provinciali, interessi, sanzioni, spese di notifica, spese di riscossione e altri oneri accessori.

3. La riduzione non può comunque superare:

- a) euro 100,00 annui per ciascun contribuente persona fisica;
- b) euro 200,00 annui per ciascun contribuente diverso dalla persona fisica.

4. Il Consiglio comunale, con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote, tariffe o scadenze dei tributi, può modificare la percentuale e i limiti massimi di cui ai commi precedenti, nel rispetto del limite massimo del 20% (venti per cento) previsto dalla legge e degli equilibri di bilancio.

5. La riduzione è applicata esclusivamente ai tributi per i quali il Comune abbia attivato modalità tecniche di pagamento mediante addebito diretto compatibili con la normativa vigente in materia di pagamenti elettronici, tesoreria comunale e riscossione delle entrate pubbliche.

6. Sono esclusi dall'applicazione della riduzione i tributi o le entrate per i quali la legge imponga modalità di versamento incompatibili con l'addebito diretto gestito dal Comune.

Art. 13 Condizioni per il riconoscimento della riduzione

1. La riduzione di cui all'articolo 12 è riconosciuta a condizione che il contribuente:

- a) presenti apposita richiesta secondo il modello predisposto dal Comune;
- b) autorizzi in via permanente l'addebito diretto su conto corrente bancario o postale;
- c) mantenga attiva l'autorizzazione per l'intero periodo d'imposta o per l'intera annualità tariffaria;
- d) non revochi l'autorizzazione prima dell'integrale pagamento del tributo;
- e) consenta l'addebito alle scadenze stabilite dal Comune.

2. L'autorizzazione permanente all'addebito diretto produce effetti dalla prima annualità utile successiva alla sua acquisizione da parte del Comune, salvo diversa decorrenza stabilita dall'Ufficio tributi in ragione dei tempi tecnici di attivazione del servizio.

3. La riduzione è applicata direttamente nell'avviso di pagamento, ove tecnicamente possibile, ovvero mediante conguaglio nella rata successiva o nell'annualità successiva.

Art. 14 Mancato buon fine dell'addebito

1. In caso di mancato buon fine dell'addebito per causa imputabile al contribuente, la riduzione non è riconosciuta.

2. Qualora la riduzione sia già stata applicata, l'Ufficio procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, senza applicazione di sanzioni se il contribuente provvede al pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione del mancato addebito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, si applicano le ordinarie disposizioni in materia di omesso, insufficiente o tardivo versamento.

4. Il mancato buon fine di due addebiti consecutivi, nel medesimo anno, comporta la revoca della misura premiale per l'anno in corso e per quello successivo.

Art. 15 Coordinamento con TARI e copertura finanziaria

1. Per la TARI, la riduzione di cui al presente regolamento è applicata nel rispetto della normativa vigente in materia di copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Titolo IV Procedimento, controlli e disposizioni finali

Art. 16 Controlli

1. L'Ufficio tributi effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai contribuenti ai fini dell'accesso alle misure premiali.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, incomplete o non veritiere:
 - a) il contribuente decade dal beneficio;
 - b) il Comune procede al recupero delle somme eventualmente non versate;
 - c) si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - d) resta ferma la segnalazione all'autorità competente nei casi previsti dalla legge.
3. L'indebita fruizione delle misure premiali comporta l'esclusione da ulteriori benefici per i tre anni successivi, salvo che l'irregolarità sia meramente formale e sia sanata tempestivamente dal contribuente.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali acquisiti ai fini del presente regolamento è effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 82/2005.
2. I dati relativi al domicilio digitale, alla posizione tributaria, ai piani di rateizzazione e alle modalità di pagamento sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali di gestione, accertamento, riscossione e notifica degli atti tributari comunali.
3. Il Comune adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati.

Art. 18 Disposizioni operative e modulistica

1. Le disposizioni del presente regolamento sono attuate dalla Giunta Municipale e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.
2. Il Responsabile del Settore approva la modulistica necessaria per l'attuazione del presente regolamento. In particolare, possono essere disciplinati:
 - a) i modelli di istanza;
 - b) le modalità di presentazione telematica;

- c) le procedure interne di verifica;
- d) i flussi informativi con il tesoriere o con il soggetto gestore della riscossione;
- e) le modalità di controllo delle dichiarazioni;
- f) gli schemi di comunicazione al contribuente.

3. L'attuazione tecnica delle misure connesse all'addebito diretto è subordinata alla compatibilità con i sistemi informatici, contabili, di tesoreria e di pagamento in uso presso l'Ente.

Art. 19 Coordinamento con altri regolamenti comunali

1. Il presente regolamento integra il regolamento generale delle entrate comunali, ove presente, e i regolamenti disciplinanti i singoli tributi.
2. In caso di contrasto con le disposizioni regolamentari previgenti, prevalgono le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Restano ferme le discipline speciali previste per singoli tributi, per le entrate affidate a soggetti esterni o per i carichi già oggetto di riscossione coattiva.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della data di esecutività della relativa deliberazione, secondo le disposizioni di legge applicabili ai regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e nella sezione "Amministrazione trasparente", ove previsto.